



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Il contributo a fondo perduto e il calcolo della soglia di accesso al regime forfetario
- Credito d'imposta locazione nei dichiarativi
- Il punto sulla disciplina IVA delle vendite a distanza dei beni
- Beni esteri nel modello REDDITI 2021 – seconda parte

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



7

Il Giudice ha sentenziato



11

.....	11
In breve.....	13
Il contributo a fondo perduto e il calcolo della soglia di accesso al regime forfetario.....	13
Credito d'imposta locazione nei dichiarativi.....	15
L'Approfondimento – 1.....	17
Il punto sulla disciplina IVA delle vendite a distanza dei beni.....	17
L'Approfondimento – 2.....	29
Beni esteri nel modello REDDITI 2021 – seconda parte.....	29
L'angolo informatico.....	40
Desktop telematico – seconda parte.....	40

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



<p>Contributi a fondo perduto fuori dal calcolo dei 65.000 euro</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 21.06.2021</p>	<p>I contributi a fondo perduto erogati, al fine di fronteggiare la crisi innescata dalla pandemia, non vanno considerati nel calcolo dei 65.000 euro di limite ai compensi, rilevante ai fini della permanenza nel regime forfettario per il 2021.</p>
<p>Cancellata la classe A degli elettrodomestici</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 21.06.2021</p>	<p>Considerando che dal 01.03.2021 è stata introdotta una nuova etichetta UE, il bonus mobili potrebbe subire una modifica, in quanto se non ci saranno più elettrodomestici di classe A, al fine di promuovere l'innovazione, potrebbe addirittura essere inapplicabile la detrazione.</p>
<p>Superbonus e asseverazioni</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 22.06.2021</p>	<p>Il Decreto Semplificazioni ha stabilito che per beneficiare del superbonus 110% occorre presentare la Cila, attestante il titolo abilitativo della costruzione o il provvedimento di legittimazione dell'immobile. Tuttavia, se vengono realizzati lavori di efficientamento energetico, è necessario attestare tramite Ape, il fatto di aver conseguito il doppio salto di classe energetica dell'immobile.</p>
<p>Trasparenza dei costi doganali</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 22.06.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Dogane, con la determinazione direttoriale 202841/2021, si è rivolta agli operatori chiedendo una maggiore trasparenza nei rapporti con i clienti e una corretta esposizione dei costi sostenuti per lo sdoganamento.</p>
<p>L'uso promiscuo dell'abitazione dimezza la detrazione</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 23.06.2021</p>	<p>Anche nel caso in cui sia il coniuge del professionista a sostenere le spese, se i lavori agevolati con il superbonus vengono realizzati in un'unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all'esercizio dell'attività professionale, la detrazione spettante è ridotta del 50%.</p>

<p>Aiuti di Stato nel modello Redditi</p>	<p>ITALIA OGGI 23.06.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre indicare, senza specificare l'importo ricevuto, nelle colonne 29 e 17 del rigo RS401 del modello Redditi 2021 gli aiuti di stato identificati con i codici 20, 22, 23, 27 e 28 erogati a seguito delle normative emergenziali del 2020.</p>
<p>Posto auto aumenta il massimale di spesa del superbonus</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 24.06.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate nel corso dell'edizione speciale di Telefisco, ha precisato che il massimale dell'importo superbonus 110% aumenta in presenza di posti auto pertinenti in quanto è possibile moltiplicare le somme che è possibile portare in detrazione.</p>
<p>Superbonus e unico proprietario</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 24.06.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, durante l'edizione speciale di Telefisco, ha chiarito che, per determinare il limite di spesa, devono essere escluse le pertinenze dal calcolo delle 4 unità immobiliari dell'unico proprietario di un edificio con parti comuni.</p>
<p>Interventi trainati su più di due immobili</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 24.06.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, durante Telefisco, ha precisato che con interventi trainati dal superbonus per riqualificazione energetica su più di 2 unità immobiliari, è onere del contribuente scegliere a quale unità attribuire il bonus.</p>
<p>Cessione di energia autoprodotta Gse</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 24.06.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, durante Telefisco, ha ribadito che è sufficiente il momento di accettazione dell'istanza del Gse (Gestore servizi energetici), per poter cedere l'energia autoprodotta e trainare l'installazione degli impianti fotovoltaici nel superbonus 110%.</p>
<p>Ammortamenti sospesi e deduzione extracontabile</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 24.06.2021</p>	<p>Ad oggi non vi è ancora certezza se, al fine di beneficiare della deduzione extracontabile, si devono inserire le quote degli ammortamenti sospesi nel modello Redditi 2021 o se questa resta una possibilità data al contribuente.</p>

Dichiarazione degli aiuti di Stato nel modello Redditi	IL SOLE 24 ORE 24.06.2021	In Commissione Finanze alla Camera è stato precisato che occorre indicare in più quadri del modello Redditi le forme di sostegno corrisposte nel 2020, per effetto delle norme di legge e che questo non dipende dall'Agenzia delle Entrate. Per questo motivo, non sono previste sanzioni per un'eventuale omissione di un contributo ricevuto, ma questa potrebbe invece portare all'illegittimità della fruizione del contributo stesso.
Superbonus e modifiche catastali prima dei lavori	IL SOLE 24 ORE 25.06.2021	Nel corso di Telefisco è stato affermato che è possibile frazionare l'unità immobiliare in più unità singolarmente accatastate. In questo modo si aumentano il numero di unità immobiliari su cui calcolare i limiti di spesa agevolati.
Guida ai bonus in edilizia	ITALIA OGGI 25.06.2021	Il Consiglio nazionale del Notariato e 14 Associazioni dei consumatori ha pubblicato la guida "Immobili e Bonus fiscali 2021 - Guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare".

L'Agenzia interpreta



Sottotetto escluso da Superbonus	RISPOSTA N. 956- 1242/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che la superficie del sottotetto non riscaldato non si deve considerare al fine del calcolo della superficie disperdente lorda.
Iva 10% interventi di risanamento ambientale e sanitario	INTERPELLO N. 399 DEL 10/06/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che sono assoggettati ad aliquota Iva 10%, gli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate, effettuati in base al piano approvato dalle autorità competenti.
Demolizione e ricostruzione	INTERPELLO N. 423 DEL 22/06/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che non spetta il superbonus per i lavori dai quali risulta un ampliamento dei precedenti volumi e per tutti i lavori che riguardano locali privi di un impianto di riscaldamento fisso.
Maggiore Iva addebitata per errore	INTERPELLO N. 424 DEL 22/06/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che è possibile recuperare la maggiore Iva addebitata per errore entro 2 anni dal versamento, se è trascorso più di un anno dall'effettuazione dell'operazione e non è pertanto possibile emettere la nota di variazione in diminuzione.
Recupero Iva pagata per contestazione acquisti in sospensione	INTERPELLO N. 422 DEL 22/06/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, conferma l'applicazione delle disposizioni dell'art. 60, ultimo comma Dpr 633/1972, sul diritto di rivalsa dell'Iva pagata in via definitiva a seguito di accertamento. Per questo motivo con la definizione dell'accertamento è possibile recuperare l'Iva pagata al Fisco.
Sospensione versamento saldo Irap 2021	INTERPELLO N. 425 DEL 22/06/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, consente all'imprenditore che costituisce la società in data 1.10.2019, stabilendo una durata di 15 mesi per il suo primo esercizio sociale, di beneficiare della sospensione dal saldo del versamento Irap relativo al 2021, prevista dal decreto Rilancio.

Credito d'imposta investimenti e Iva indetraibile	INTERPELLO N. 428 DEL 23/06/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che l'Iva indetraibile che deriva dal pro-rata pari a zero, entra nella base di calcolo dei crediti di imposta sugli investimenti.
Bonus adeguamento ambienti di lavoro	INTERPELLO N. 432 DEL 23/06/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, nega il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro previsto dal decreto Rilancio alla fondazione che esercita attività commerciale.
Soppressione codice tributo bonus adeguamento ambienti di lavoro	RISOLUZIONE N. 43/E	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha previsto dal 01.07.2021 la soppressione del codice tributo 6918 istituito con risoluzione n. 2/E/2021 per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dal 1.01 al 30.06.2021.
Avviamento residuo del ramo d'azienda cessato	INTERPELLO N. 429 DEL 23/06/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che l'avviamento residuo è deducibile come sopravvenienza passiva secondo l'art. 101, c. 4 del Tuir, in caso di cessazione di ramo d'azienda.
Superbonus per cooperative	INTERPELLO N. 430 DEL 23/06/2021 INTERPELLO N. 431 DEL 23/06/2021	L'Agenzia delle Entrate, con le risposte, ha fornito spiegazioni sull'applicazione del superbonus 110% con riguardo alle cooperative e sulle possibili cessioni del credito o sull'ottenimento dello sconto sul corrispettivo.
Detrazione 50% per casa ristrutturata e di proprietà dell'impresa	INTERPELLO N. 437 DEL 24/06/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha ribadito che nonostante l'impresa abbia già beneficiato di ecobonus e sismabonus, l'acquirente dell'immobile di proprietà dell'impresa che lo ha ristrutturato può beneficiare della detrazione del 50% sul 25% del prezzo.
Contributo a fondo perduto nel regime forfetario	INTERPELLO N. 438 DEL 24/06/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che il contributo a fondo perduto non rileva nel calcolo della soglia dei 65.000 euro per determinare l'ingresso o

		per il mantenimento del regime forfetario.
Contributo a fondo perduto e commercio al dettaglio di carburanti	INTERPELLO N. 440 DEL 24/06/2021 INTERPELLO N. 441 DEL 24/06/2021	L'Agenzia delle Entrate, con le risposte, ha ribadito che per calcolare la soglia è necessario considerare l'ammontare dei ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore. Inoltre per determinare l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel biennio 2019-2020, occorre considerare la nozione di fatturato descritta in alcuni documenti di prassi emanati e in questo caso include il dato del prezzo corrisposto al fornitore.
Società neocostituita e contributo a fondo perduto	INTERPELLO N. 439 DEL 24/06/2021 INTERPELLO N. 444 DEL 24/06/2021	L'Agenzia delle Entrate, con le risposte, ritiene che non può essere considerata neo-costituita la società, nata nel 2019, che ha subordinato al perfezionamento dell'affitto di due rami di azienda l'inizio attività.
Contributo a fondo perduto di società immobiliare	INTERPELLO N. 442 DEL 24/06/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che una società immobiliare che esercita anche attività agricola, per calcolare il fatturato, deve includere la quota di corrispettivo versata al momento della cessione, nel 2019. Restano escluse le somme percepite nel 2018 a titolo di acconto su preliminari per le cessioni di immobili realizzate nel 2019.
Contributo a fondo perduto in caso di affitto d'azienda	INTERPELLO N. 445 DEL 24/06/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che in caso di risoluzione del contratto, l'affitto di azienda non interrompe la continuità aziendale.
Regime forfetario per contribuenti pensionati	INTERPELLO N. 427 DEL 23/06/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che se nel 2019 vengono percepiti redditi di pensione superiori a 30.000 euro, si decade dal regime forfetario a partire dall'anno 2020.
Tracciabilità spese detraibili	CIRCOLARE N. 7/E DEL 25.06.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare ha precisato che il requisito della tracciabilità dei pagamenti non modifica gli altri presupposti per la detrazione degli oneri dall'Irpef. Non rileva infatti chi sostiene la spesa ma il soggetto al quale è intestato il

pagamento.

E-commerce	PROVVEDIMENTO DEL 25.06.2021	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha stabilito che l'ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi speciali Oss, Ue e non Ue, e loss per le attività di e-commerce, sarà il Centro operativo di Pescara.
Calciatori professionisti e regime impatriati	INTERPELLO N. 447 DEL 25/06/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che può beneficiare del regime fiscale agevolato, il calciatore di Serie A acquistato da una squadra extra Ue.

Il Giudice ha sentenziato



<p>Lastrico solare su capannone</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 15192/2021</p>	<p>La Cassazione ha sancito che non si considera un fabbricato strumentale il lastrico solare che copre un capannone industriale. Per questo motivo, la sua cessione da parte di un soggetto Iva è esente da Iva e, di conseguenza, soggetta a imposta proporzionale di registro.</p>
<p>Prova della detenzione dell'immobile</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 13424/2021</p>	<p>La Cassazione ha affermato che per provare di essere detentori dell'immobile per fruire del bonus ristrutturazione, è possibile utilizzare anche altri mezzi oltre alla registrazione del contratto, come invece preteso dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica.</p>
<p>Accertamento per parcelle basse</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 17596/2021</p>	<p>La Cassazione ritiene che se un giovane professionista percepisce parcelle troppo basse rispetto ai colleghi vicini, il Fisco può accertare i ricavi in nero.</p>
<p>Dichiarazione infedele</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 24142/2021</p>	<p>La Cassazione ha stabilito che ai fini del calcolo dell'imposta evasa per un reato di dichiarazione infedele, è necessario effettuare una verifica che non si basi esclusivamente su regole fiscali.</p>
<p>Definizione della lite della società non vincolante per i soci</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 14147/2021</p>	<p>La Cassazione, considerando che la società di persone e i soci sono titolari di differenti posizioni giuridiche, ha precisato che non esplica effetti nei confronti dei soci la definizione della lite pendente posta in essere dalla società.</p>
<p>Spese processuali dopo la rottamazione</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 17915/2021</p>	<p>La Cassazione ha chiarito che dopo la rottamazione le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, ossia il contribuente.</p>
<p>Cartella derivante dalla liquidazione della dichiarazione</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 18298/2021</p>	<p>La Cassazione ha stabilito che è possibile che la cartella derivante dalla liquidazione della dichiarazione quale primo atto impositivo notificato al</p>

contribuente, possa rientrare nella definizione delle liti pendenti solamente se è stata impugnata per vizi propri o per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.

In breve

Il contributo a fondo perduto e il calcolo della soglia di accesso al regime forfetario

Di Alberto De Stefani

In questo breve articolo viene analizzata la risposta all'istanza di interpello n. 443/2021 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate con la quale ha precisato che non si deve considerare il contributo a fondo perduto ricevuto ai fini del calcolo della soglia per accedere al regime forfetario.

La risposta è in linea con quanto stabilito dalla Circolare 5/E/2021, dove era stato chiarito che i contributi erogati *“non attuano una determinata politica fiscale, ma hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19”*. Per questo motivo, non assumono rilevanza fiscale i contributi a fondo perduto percepiti sulla base del Decreto Sostegni.

Oltre che fare riferimento a questa circolare, l'Agenzia si è espressa in questo modo anche considerando l'articolo 1, comma 7, D.L. 41/2021, dove *“Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”*.

Emerge quindi che i contributi erogati in questi ultimi due anni, hanno come finalità quella di compensare parzialmente gli effetti economico-finanziari subiti da determinate realtà economiche a causa della diffusione pandemica nel nostro Paese (art. 25 DL. 34/2020).

Considerando quanto detto finora, anche se in maniera indiretta, l'Agenzia delle Entrate non considera i contributi a fondo perduto ricevuti come proventi di natura sostitutiva di redditi, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, Tuir. L'articolo 6 dispone un principio generale secondo cui i proventi realizzati in sostituzione di redditi e le eventuali

indennità conseguite, anche in forma assicurativa, come risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Questa fattispecie si verifica nel momento in cui un provento sostitutivo di reddito viene corrisposto al fine di reintegrare un lucro cessante.

Diversamente, considerando che il contributo a fondo perduto serve a ristorare almeno in parte il danno emergente subito dagli esercenti, l'Agenzia delle Entrate ha giustamente ritenuto che essi non sono percepiti in sostituzione di mancati redditi percepiti.

La circolare 15/E/2021 ha invece chiarito che, sotto l'aspetto contabile, il contributo a fondo perduto deve essere considerato come un contributo in conto esercizio, percepito quindi come un'integrazione dei mancati ricavi realizzati. Per questo motivo, il principio contabile Oic 12, suggerisce di rilevarlo nella voce A5 del conto economico.

Concludendo, per i contribuenti che si sono visti accreditare nel corso del 2020 e del 2021 il contributo a fondo perduto, tali importi non devono essere considerati ai fini del calcolo della soglia (65.000 euro) per determinare l'accesso o meno al regime forfetario, previsto dall'articolo 1, comma 54, L. 190/2014.

Credito d'imposta locazione nei dichiarativi

di Francesco Costa

Iniziamo la trattazione di questo argomento, ricordando che il credito locazioni può essere:

- utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo "6920") ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, (all'avvenuto pagamento del canone);
- utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020 ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (nell'ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d'imposta ex art. 28 comma 5-*bis* del DL 34/2020; *cfr.* circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2020, § 5).

Inoltre si rammenta che il credito, per le mensilità 2020, riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ed è pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all'attività, ovvero al 30% in caso di affitto d'azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili, per l'affitto d'azienda per le imprese turistico ricettive sale al 50%. Tale credito d'imposta non è cumulabile con il credito d'imposta "Botteghe e negozi", di cui all'art. 65 del DL 18/2020, in relazione alle medesime spese sostenute (per il mese di marzo 2020).

Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, (all'art. 28 del DL 34/2020), è previsto nel quadro RU dei modelli REDDITI 2021.

Come previsto dalle istruzioni alla compilazione del modello REDDITI SC 2021, il credito d'imposta è utilizzabile in forma automatica, cioè per il suo utilizzo non è necessaria la presentazione di un'apposita istanza.

Quindi, i soggetti che abbiano maturato il credito, in presenza delle condizioni individuate (art. 28 del DL 34/2020), con riferimento a canoni di locazione, leasing o concessione

oppure di affitto d'azienda, relativi al periodo di imposta 2020, dovranno compilare la sezione I del quadro RU: del modello REDDITI SC 2021 se società di capitali, del modello REDDITI SP 2021 se società di persone e del modello REDDITI PF 2021 se persone fisiche, indicando il codice credito H8 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda".

Nello specifico, come spiegato dalle istruzioni, il quadro RU deve essere compilato, in caso di spettanza del credito d'imposta locazioni, solo dall'avente diritto conduttore o affittuario, anche nel caso abbia ceduto il credito anche solo per una parte.

Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante con riferimento ai canoni di locazione e/o affitto relativi ai mesi agevolati ricadenti nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione.

In caso di cessione del credito, anche solo parziale, il cedente deve compilare il rigo RU9 colonna 1, riportando nella colonna l'importo ceduto e comunicato all'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura, nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B del quadro RU.

Nel caso, il cessionario del credito locazioni non compila il quadro RU, ma riporterà il credito d'imposta nel modello REDDITI 2021, solo se lo utilizza nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali.

Specifichiamo che:

- il cessionario società di capitali indicherà il credito d'imposta utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta nel quadro RS del modello REDDITI SC, rigo RS450, colonna 1;
- il cessionario persona fisica indicherà il credito d'imposta locazioni nel quadro CR del modello REDDITI PF 2021, rigo CR31, utilizzando il codice 7 (introdotto con l'aggiornamento delle istruzioni del 28 maggio 2021), riportando nel rigo RN32, colonna 2, del quadro RN la quota scomputabile dall'IRPEF.

La quota di credito non utilizzata dal cessionario nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Concludiamo ricordando che il credito d'imposta maturato indicato nel rigo RU5 del modello REDDITI 2021 va riportato anche nel prospetto aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401, con il codice aiuto "60".

L'Approfondimento – 1

Il punto sulla disciplina IVA delle vendite a distanza dei beni

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15.6.2021 del Dlgs n. 83/2021 sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 della Direttiva UE n. 2017/2455 e nella Direttiva UE n. 2019/1995 in materia di prestazioni di servizi e vendite a distanza di beni, effettuate all'interno della UE.

Da quanto emerge dalla lettura della relazione illustrativa al decreto si evince chiaramente la volontà del Legislatore di semplificare l'assolvimento degli obblighi IVA nell'e-commerce transfrontaliero **“mettendo le imprese UE in condizioni di parità con le imprese non-UE”**.

A ben vedere la nuova disciplina doveva entrare in vigore già dal 1.1.2021, ma a causa dell'emergenza pandemica Covid-19 il Consiglio UE ha deciso di rinviarne il recepimento al 30.6.2021.

Per questi motivi dal 1.7.2021 saranno operative nuove regole per le seguenti operazioni:

- vendite a distanza intra UE di beni;
- vendite a distanza di beni importati da Stati extra UE;
- vendite **“domestiche”** di beni da parte di soggetti non stabiliti nell'UE a consumatori privati, realizzate tramite l'uso di piattaforme web;
- prestazioni di servizi rese da soggetti non stabiliti nell'UE o stabiliti nell'UE, ma non nello Stato UE di consumo, a consumatori finali.

LE VENDITE A DISTANZA - DEFINIZIONE

L'art. 2, comma 1 del DL n. 83/2021 ha introdotto nel DL n. 331/1993 il nuovo art. 38-bis. Una disposizione che:

- contiene la definizione di vendite a distanza;
- distingue tra vendite a distanza di beni intra UE e beni importati da Paesi extra UE.

Come stabilito, infatti, dal citato art. 38-bis del DL n. 83/2021:

- per vendite a distanza comunitarie s'intendono "**le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto**" a:

- ✓ persone fisiche non soggetti d'imposta (consumatori privati);
- ✓ soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 633/1972. Si pensi in tal senso alle organizzazioni internazionali e alle sedi diplomatiche e consolari, così come individuate dall'art. 151 della Direttiva UE n. 2006/112/CE e dalla corrispondente norma nazionale, ex art. 72, comma 1 del DPR n. 633/1972;
- ✓ acquirenti, sia soggetti passivi che consumatori privati, che non sono obbligati ad applicare l'IVA sugli acquisti intra UE e che non hanno optato per l'adozione della stessa. Sono esclusi dalla previsione normativa i beni soggetti ad accisa;

- per vendite a distanza di beni importati da Paesi extra UE s'intendono "**le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea**" a:

- ✓ persone fisiche non soggetti d'imposta (consumatori privati);

✓ soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 633/1972. Si pensi in tal senso alle organizzazioni internazionali e alle sedi diplomatiche e consolari, così come individuate dall'art. 151 della Direttiva UE n. 2006/112/CE e dalla corrispondente norma nazionale, ex art 72, comma 1 del DPR n. 633/1972;

✓ acquirenti, sia soggetti passivi che consumatori privati, che non sono obbligati ad applicare l'IVA sugli acquisti intra UE e che non hanno optato per l'adozione della stessa. Sono esclusi dalla previsione normativa i beni soggetti ad accisa.

Al successivo comma 3, l'art. 38-bis prevede, inoltre, che le nuove disposizioni **“non si applicano:**

- **alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;**
- **alle cessioni di beni da installare, montare o assemblare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto”.**

Segnaliamo, infine, che:

- per coordinare il campo di applicazione della nuova disciplina, il Legislatore con l'art. 5 del Dlgs n. 83/2001 ha abrogato la definizione, ex art. 11-quater del DL n. 35/200, di **“cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni”**, di cui agli artt. 40, comma 3, e 41 comma 1, lett. b) del DL n. 331/93, che viene ora assorbita dalla nuova normativa;
- il Dlgs n. 83/2021 ha rinnovato il riferimento normativo dell'art. 40, comma 3 del DL n. 331/1993, che non risulta più essere l'art. 37, comma 2 del DL n. 41/1995, ma il nuovo art. 38-bis del DL n. 331/1993. Sul punto si ricorda che il riferimento all'art. 37, comma 2 del DL n. 41/1995 impediva l'applicazione delle regole delle vendite a distanza ai beni usati.

LA NUOVA “SOGLIA DI PROTEZIONE”

A partire dal 1.7.2021 per tutte le vendite a distanza in tutti gli Stati membri la nuova soglia entro la quale tassare le operazioni nello Stato UE del fornitore è pari a 10.000. Di conseguenza, non trova più applicazione il precedente limite pari a € 35.000 / 100.000 per ciascun Stato UE.

Si ricorda, inoltre, che:

- concorrono alla determinazione della soglia anche le prestazioni di servizi di telecomunicazione e tele radiodiffusione ed elettronici rese a consumatori privati, cosiddetti “**Servizi TTE**”;
- non rientrano nel calcolo della soglia le operazioni con luogo di consumo nello Stato del fornitore o del prestatore.

LE VENDITE A DISTANZA DI BENI INTRA UE

Sostituendo i commi 3 e 4 dell'art. 40 del DL n. 331/1993 con il nuovo comma 3¹ e, quindi, come specificato dalla nuova norma “***in deroga alle regole fissate dall'art. 7-bis del DPR n. 633/1972***”², il Legislatore ha definito le regole di

¹ Il nuovo comma 3 dell'art. 40 del DL n. 331/1993 afferma che: “In deroga all'art. 7-bis del DPR n. 633/1972, le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato”.

² L'art. 7-bis del DPR n. 633/1972 stabilisce che: “1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.

2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato.

3. Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;
- b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o

territorialità delle vendite a distanza intra UE di beni con arrivo della spedizione o del trasporto in Italia.

Diversamente, per le regole di tassazione delle vendite a distanza intra UE di beni con partenza della spedizione o del trasporto dall'Italia si dovrà far riferimento, invece, alla nuova lett. b) del comma 1 dell'art. 41 del DL n. 331/1993.

LE VENDITE A DISTANZA DI BENI CON PARTENZA DALL'ITALIA

Come previsto dalla nuova lett. b) del comma 1 dell'art. 41 del DL n. 331/1993 le vendite a distanza intra UE di beni spediti o trasportati dall'Italia con destinazione in altro Paese UE sono considerate cessioni non imponibili.

La predetta regola non si applica quando il cedente è un soggetto stabilito in Italia e se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- il cedente non è stabilito anche in un altro Paese UE;
- l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA ***“delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, di cui all'art. 7-octies, comma 3, lett. b), del DPR n. 633/1972³, e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente € 10.000 e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato”***.

Sul punto si precisa che, come chiarito nella Relazione illustrativa, in caso di superamento della soglia nel corso dell'anno, le operazioni già concluse nel periodo antecedente al superamento si considerano effettuate nello Stato di

professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia”.

³ L'art. 7-octies, comma 3, lett. b) del DPR n. 633/1972 prevede che: “Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato € 10.000 e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato”.

partenza;

- **“il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro; in tal caso l'opzione è comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni”.**

UN BREVE RIEPILOGO

Le nuove regole per le vendite a distanza prevedono l'applicazione dell'IVA:

- nel Paese UE di partenza per le vendite **“entro soglia”**, ovvero non superiori a € 10.000;
- nel Paese UE di destinazione per le vendite **“oltre soglia”**, ovvero superiori a € 10.000.

IL REGIME SPECIALE IVA “OSS”

Alternativamente alla identificazione IVA nei singoli Paesi membri gli operatori possono adottare il nuovo regime **“OSS⁴”** per assolvere l'IVA.

Il nuovo regime **“OSS”** e come vedremo di seguito il gemello **“IOSS⁵”**, previsto per le vendite a distanza di beni importati, introducono un sistema europeo di assolvimento dell'IVA, centralizzato e digitale, che va ad ampliare il campo di applicazione del **“MOSS⁶”** (riguardante solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) e che ricomprende le seguenti transazioni:

- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;

⁴ OSS è acronimo di One Stop Shop.

⁵ IOSS è acronimo di Import One Stop Shop.

⁶ MOSS è acronimo di Mini One Stop Shop.

- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Come precisato nel sito dell'Agenzia dell'Entrate si ricorda che i soggetti iscritti al “**MOSS**” alla data del 30.6.2020 verranno automaticamente registrati al nuovo sistema “**OSS**” con decorrenza 1.7.2021.

Premesso ciò osserviamo che:

- il mini-sportello unico (MOSS) è un sistema elettronico che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) a consumatori nell'UE di dichiarare e versare l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri dell'UE in un unico Stato membro;
- con decorrenza dal 1.7.2021 il “**MOSS**” sarà esteso a tutti i servizi B2C che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni e diventerà quindi uno sportello unico (OSS).

Quali vantaggi?

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di:

- registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
- dichiarare l'IVA tramite un'unica dichiarazione elettronica “**OSS IVA**” ed effettuare un unico pagamento dell'IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;

- collaborare con le Autorità fiscali dello Stato membro nel quale sono registrati per l'“OSS” e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'UE.

TABELLA DI SINTESI

Luogo di partenza dei beni	Luogo di destinazione dei beni	Ammontare annuo delle operazioni	Dove si applica l'IVA	Come assolvere l'IVA
Italia	Altro Paese UE	Non eccedente € 10.000	Italia	Con modalità ordinarie
Italia	Altro Paese UE	Non eccedente € 10.000 con opzione	Altro Paese UE	È possibile: <ul style="list-style-type: none"> • identificarsi in altro Paese UE; • optare per il regime speciale “OSS”
Italia	Altro Paese UE	Eccedente € 10.000	Altro Paese UE	

VENDITE A DISTANZA DI BENI CON ARRIVO IN ITALIA

A norma del nuovo comma 3, dell'art. 40 del DL n. 331/1993 le vendite a distanza intra UE di beni spediti o trasportati a partire da un altro Paese UE si considerano effettuate in Italia se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è in Italia.

Segnaliamo, anzitutto, che le nuove regole costituiscono una deroga a quanto stabilito dall'art. 7-bis del DPR n. 633/1972. Norma che individua l'Italia quale luogo di cessione dei beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, quando detti beni risultano presenti nel territorio dello Stato al momento della cessione.

Come stabilito, invece, dal successivo comma 4 del citato art. 40 la predetta regola non si applica quando il cedente è un soggetto stabilito in Italia e se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- il cedente è stabilito in un solo Paese UE;

- l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA "**delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, di cui all'art. 7-octies, comma 2, lettera b), del DPR n. 633/1972 e delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente € 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato**".
- il cedente non ha optato per l'applicazione dell'IVA in Italia.

LE VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

Con l'abrogazione dell'art. 5 del DM n. 489/1997 è stata abolita la franchigia IVA per le merci di valore intrinseco non superiore complessivamente a € 22.

Per questi motivi, dal 1.7.2021 tutti i beni importati all'interno della UE sono assoggettati ad IVA.

Rimane sempre in vigore, invece, l'esenzione da dazi doganali delle merci di valore non superiore a € 150 per spedizione. In altri termini, nessun dazio doganale è richiesto per i beni importati di valore intrinseco inferiore a € 150, cosiddetti "**beni di modesto valore**".

Ebbene, l'obbligo di assoggettare ad IVA anche le importazioni di modesto valore ha indotto il Legislatore a introdurre il nuovo regime speciale "**IOSS**", riservato alle vendite a distanza di beni importati.

Tramite il regime speciale "**IOSS**" i fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un Paese extra UE ad acquirenti UE:

- possono riscuotere l'IVA sulle vendite a distanza di beni di modesto valore importati direttamente dall'acquirente;
- dichiarare e versare l'IVA tramite lo Sportello unico per le importazioni "**IOSS**".

Ricordiamo, infine, che con l'utilizzo del regime speciale "**IOSS**" l'importazione dei beni di modesto valore è esente da IVA, dato che l'imposta è dovuta come parte del prezzo di acquisto dell'acquirente.

IL REGIME SPECIALE "IOSS"

L'art. 74-sexies, comma 1 del DPR n. 633/1972 è la norma di riferimento per il regime speciale "**IOSS**".

Pertanto, previa identificazione in Italia, possono adempiere agli obblighi IVA relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati, ex art. 38-bis, commi 2 e 3 del DL n. 331/1993, con spedizioni di valore non superiore a € 150 beni e ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, i soggetti passivi:

- domiciliati o residenti in Italia, che non abbiano stabilito il domicilio all'estero;
- domiciliati o residenti fuori dall'UE, che non dispongono di una stabile organizzazione in Italia;
- domiciliati o residenti fuori dall'UE, non stabiliti in nessun Paese membro.

Lo stesso DL n. 83/2021 ha introdotto, inoltre, un ulteriore regime per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione. Un regime alternativo al regime speciale "**IOSS**", di cui all'art. 74-sexies e applicabile alle importazioni di beni con spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150.

Come previsto, infatti, dal nuovo art. 70 del DPR n. 633/1972, per l'assolvimento degli obblighi IVA relativi alle importazioni di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa, con spedizioni di valore intrinseco superiore a € 150, la cui spedizione o trasporto si conclude in Italia, per le quali non viene applicato il regime speciale delle vendite a distanza "**IOSS**", l'operatore che presenta i beni in dogana per conto dell'acquirente, soggetto tenuto al pagamento, può pagare mensilmente l'IVA riscossa dai destinatari, previa presentazione di una speciale dichiarazione mensile.

Rileviamo, poi, che con l'adozione di questo regime i beni importati sono assoggettati all'aliquota ordinaria IVA del 22%. Tuttavia, è possibile optare per la procedura ex art. 67 del DPR n. 633/1972⁷, al fine di beneficiare dell'eventuale aliquota ridotta.

Si ricorda, infine, che l'emanazione delle disposizioni attuative delle novità presentate è demandata all'Agenzia delle Entrate / Dogane.

LE VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI CON ARRIVO IN ITALIA

La territorialità delle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra UE è regolamentata dal nuovo comma 4-ter dell'art. 40 del DL n. 331/1993.

Norma che contempla anche l'ipotesi delle vendite a distanza di beni importati in Italia con spedizione o trasporto nel territorio nazionale, dichiarate nell'ambito del nuovo regime speciale "**IOSS**", di cui all'art 74-sexies 1 del DPR n. 633/1972.

Nello specifico, il nuovo comma 4-ter prevede che:

⁷ L'art. 67 del DPR n. 633/1972 afferma che: "1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera b):

- a) le operazioni di immissione in libera pratica;
- b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
- c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscono della esenzione totale dai dazi di importazione;
- d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano;

2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.

2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, previamente autorizzate dall'autorità doganale.

2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione".

- **“Le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in un altro Stato membro si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato”**

Sul punto si precisa che il nuovo comma 4-ter applica la regola della tassazione a destinazione anche alle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra UE in altro Paese UE. Per queste ragioni, dette vendite si considerano effettuate in Italia se il luogo di spedizione o trasporto è nel territorio dello Stato. Si ricorda, inoltre, che per queste operazioni non opera la soglia di € 10.000;

- **“Le vendite a distanza di beni importati nello Stato, con arrivo della spedizione o del trasporto nello Stato medesimo, si considerano ivi effettuate se dichiarate nell'ambito del regime speciale di cui all'art. 74-sexies del DPR n. 633/1972”.**

LE VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI CON PARTENZA DALL'ITALIA

Come stabilito dalla nuova lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 41 del DL n. 331/1993 le vendite di beni importati da Paesi extra UE in Italia, spediti o trasportati in altro Paese UE sono considerate cessioni non imponibili.

Si segnala che anche per questa tipologia di operazioni non trova applicazione la soglia di € 10.000.

L'Approfondimento – 2

Beni esteri nel modello REDDITI 2021 – seconda parte

di Gianfranco Costa

PREMESSA

Nel numero precedente abbiamo visto le regole generali attinenti gli aspetti soggettivi e oggettivi che comportano l'obbligatorietà della compilazione del quadro RW. Passiamo ora ad esemplificare le modalità di esposizione dei dati numerici e giuridici direttamente sul modello. Come nostra abitudine adottiamo una modalità schematica al fine di offrire prospetti operativi.

COMPILAZIONE PRATICA DEL QUADRO RW

Nei rigi da RW1 a RW5, dovremo indicare i dati ed in alcuni campi i codici appresso esposti:

- nella casella 1 del rigo RW1 il contribuente dovrà esporre il titolo per cui indica il bene, utilizzando uno dei seguenti codici:
 - 1 proprietà;
 - 2 usufrutto;
 - 3 nuda proprietà;
 - 4 altro diritto reale;
- il campo 2 del rigo RW1 è una casella particolare che non sempre vede un codice esposto. Infatti, ne è richiesta la valorizzazione solamente al verificarsi delle seguenti due fattispecie (di cui ai relativi codici):
 - codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente;
 - codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo delle attività detenute per il tramite di soggetti esteri;
- nel campo 3 va esposto il codice di individuazione del bene, rilevato dalla "Tabella codici investimenti all'estero e attività estera di natura finanziaria" posta in appendice, che qui si riporta:

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI.....1.	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE8	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA E VALUTE VIRTUALI.....14
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI.....2	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO...9	BENI IMMOBILI.....15
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI.....3	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO10	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso).....16
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.....4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ ...11	OPERE D'ARTE E GIOIELLI.....17
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....5	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI12	ALTRI BENI PATRIMONIALI18
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO.....6	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA.....13	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE19
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI.....7		CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO20

- nel campo 4 il contribuente dovrà indicare il codice dello Stato estero ove è ubicato il bene, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in appendice che per semplicità si riporta:

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUINEA BISSAU	185	MONTERRAT	208	SINT MAARTEN	294
AFGHANISTAN	002	CILE	015	GUINEA EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SIRIA	065
AJMAN	239	CINA	016	GUYANA	159	MYANMAR	083	SLOVACCA REPUBBLICA	276
ALAND ISOLE	292	CIPRO	101	HAITI	034	NAMIBIA	206	SLOVENIA	260
ALBANIA	087	CITTÀ DEL VATICANO	093	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAURU	109	SOMALIA	066
ALGERIA	003	CLIPPERTON	223	HONDURAS	035	NEPAL	115	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	SPAGNA	067
ANDORRA	004	COLOMBIA	017	INDIA	114	NIGER	150	SRI LANKA	085
ANGOLA	133	COMORE, ISOLE	176	INDONESIA	129	NIGERIA	117	ST. HELENA	254
ANGUILLA	209	CONGO	145	IRAN	039	NIUE	205	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
ANTARTIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISOLE	237	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SUD SUDAN	297
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL NORD	074	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	253	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ARGENTINA	006	COREA DEL SUD	084	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SUDAN	070
ARMENIA	266	COSTA D'AVORIO	146	ISRAELE	182	OMAN	163	SURINAM	124
ARUBA	212	COSTA RICA	019	JERSEY C.I.	202	PAESI BASSI	050	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ASCENSION	227	CROAZIA	261	KAZAKISTAN	269	PAKISTAN	036	SVEZIA	068
AUSTRALIA	007	CUBA	020	KENYA	116	PALAU	216	SVIZZERA	071
AUSTRIA	008	CURACAO	296	KIRGHIZISTAN	270	PALESTINA (TERRITORIA AUTONOMI DI)	279	SWAZILAND	138
AZERBAIGIAN	268	DANIMARCA	021	KIRIBATI	194	PANAMA	051	TAGIKISTAN	272
AZZORRE ISOLE	234	DOMINICA	192	KOSOVO	291	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TAIWAN	022
BAHAMAS	160	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KUWAIT	126	PARAGUAY	052	TANZANIA	057
BAHRAIN	169	DUBAI	240	LAOS	136	PENON DE ALHUCEMAS	232	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BANGLADESH	130	ECUADOR	024	LESOTHO	089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BARBADOS	118	EGITTO	023	LETONIA	258	PERÙ	053	THAILANDIA	072
BELGIO	009	ERITREA	277	LIBANO	095	PITCAIRN	175	TIMOR EST	287
BELIZE	098	ESTONIA	257	LIBERIA	044	PORTOGALLO	055	TOGO	155
BENIN	158	ETIOPIA	026	LIBIA	045	PORTORICO	220	TOKELAU	236
BERMUDA	207	FAEROER (ISOLE)	204	LIECHTENSTEIN	090	PRINCIPATO DI MONACO	091	TONGA	162
BHUTAN	097	FALKLAND (ISOLE)	190	LITUANIA	259	QATAR	168	TRINIDAD E TOBAGO	120
BIELORUSSIA	264	FIJI, ISOLE	161	LUSSEMBURGO	092	RAS EL KAIMAH	242	TRISTAN DA CUNHA	229
BOLIVIA	010	FILIPPINE	027	MACAO	059	REGNO UNITO	031	TUNISIA	075
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA	295	FINLANDIA	028	MACE DONIA	278	REUNION	247	TURCHIA	076
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FRANCIA	029	MADAGASCAR	104	ROMANIA	061	TURKMENISTAN	273
BOTSWANA	098	FUJIYRAH	241	MADEIRA	235	RUANDA	151	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BOUVET ISLAND	280	GABON	157	MALAWI	056	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	TUVALU	193
BRASILE	011	GAMBIA	164	MALAYSIA	106	SAHARA OCCIDENTALE	166	UCRAINA	263
BRUNEI DARUSSALAM	125	GEORGIA	267	MALDIVE	127	SAINT KITTS E NEVIS	195	UGANDA	132
BULGARIA	012	GERMANIA	094	MALI	149	SAINT LUCIA	199	UMM AL QAIWAIN	244
BURKINA FASO	142	GHANA	112	MALTA	105	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	UNGHERIA	077
BURUNDI	025	GIAMAICA	082	MAN ISOLA	203	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248	URUGUAY	080
CAMBODIA	135	GIAPPONE	088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SALOMONE ISOLE	191	UZBEKISTAN	271
CAMERUN	119	GIBILTERRA	102	MAROCCO	107	SALVADOR	064	VANUATU	121
CAMPIONE D'ITALIA	139	GIBUTI	113	MARSHALL (ISOLE)	217	SAMOA	131	VENEZUELA	081
CANADA	013	GIORDANIA	122	MARTINICA	213	SAINT BARTHELEMY	293	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CANARIE ISOLE	100	GOUGH	228	MAURITANIA	141	SAN MARINO	037	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CAPO VERDE	188	GRECIA	032	MAURITIUS	128	SAO TOME E PRINCIPE	187	VIETNAM	062
CAROLINE ISOLE	256	GRENADA	156	MAYOTTE	226	SENEGAL	152	WAKE ISOLE	178
CAYMAN (ISOLE)	211	GROENLANDIA	200	MELILLA	231	SEYCHELLES	189	WALLIS E FUTUNA	218
CECA (REPUBBLICA)	275	GUADALUPA	214	MESSICO	046	SERBIA	289	YEMEN	042
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUAM	154	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SHARJAH	243	ZAMBIA	058
CEUTA	246	GUATEMALA	033	MIDWAY ISOLE	177	SIERRA LEONE	153	ZIMBABWE	073
CHAFARINAS	230	GUAYANA FRANCESE	123	MOLDOVIA	265	SINGAPORE	147		
CHAGOS ISOLE	255	GUERNSEY	201	MONGOLIA	110				
CHRISTMAS ISLAND	282	GUINEA	137	MONTENEGRO	290				

- nel campo 5, si dovrà esporre la quota di possesso (in percentuale) dell'investimento situato all'estero;
- nel campo 6, è richiesta l'indicazione del codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
 - 1 valore di mercato;
 - 2 valore nominale;

- 3 valore di rimborso;
- 4 costo d'acquisto;
- 5 valore catastale;
- 6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;
- nel campo 7, si indica il valore all'inizio del periodo d'imposta o al primo giorno di detenzione dell'attività;
- nel successivo campo 8, va indicato il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell'attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza;
- il campo 9 è dedicato ai conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi *black list*, per i quali è necessario esporre l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta;
- nel campo 10 andrà indicato il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l'IVAFE. Questo campo, ovviamente, è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta tale patrimoniale;
- nel campo 11 andrà valorizzata l'IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
 - si applicherà al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l'aliquota dello 0,2% per le attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio;
 - si indicherà invece la misura fissa di euro 34,20, rapportata alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio. In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti;
- nel campo 12, con riferimento agli immobili, si dovrà indicare il numero di mesi di possesso di tali beni al possesso dei quali è dovuta l'IVIE. Ai fini della quantificazione, si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni. Inoltre il campo andrà valorizzato solamente se è dovuta l'IVIE;
- nel campo 13, andrà indicata l'IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
 - l'aliquota dello 0,76 per cento;
 - l'aliquota dello 0,40 per cento per l'immobile, e relative pertinenze, se adibito ad abitazione principale (in questo caso in colonna 3 indicare il codice 19 e non 15). In

tal caso l'imposta è dovuta anche se l'imposta sul valore complessivo dell'immobile non supera euro 200;

- nel campo 14, qualora il contribuente (per i medesimi beni) abbia già pagato un'imposta patrimoniale nel Paese estero, avrà diritto ad un credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile o l'attività finanziaria detenuta. L'importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all'ammontare dell'imposta dovuta indicata in colonna 11 o 13;
- nel campo 15, si dovrà indicare l'IVAFE dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 11) e il credito d'imposta spettante (colonna 14);
- nel campo 16 si dovrà riportare la detrazione spettante di euro 200 rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- nel campo 17 si dovrà indicare l'IVIE dovuta che è pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 13) e il credito d'imposta spettante (colonna 14) e la detrazione (colonna 16);
- la casella 18, quest'anno, porta delle novità. Infatti, essa non prevede più come in passato una barratura, ma l'inserimento di un codice che specifichi il quadro ove il reddito del bene è stato esposto o il codice che sostituisce la barratura del passato. La codifica da esporre è la seguente:
 - codice 1: compilazione quadro RL;
 - codice 2: compilazione quadro RM;
 - codice 3: compilazione quadro RT;
 - codice 4: compilazione contemporanea di 2 o 3 quadri tra RL, RM e RT;
 - codice 5: nel caso in cui:
 - i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta;
 - ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi;
- nel campo 19 si dovrà indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell'entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo;
- la casella 20 va barrata nel caso il bene indicato nel rigo venga esposto solo ai fini del monitoraggio, ma che non sia dovuto il pagamento di alcuna patrimoniale sui beni esteri. È il caso, ad esempio, di un soggetto delegato (ma non intestatario) anche al

prelievo su un conto corrente estero (in questo caso, nel campo 2 del rigo, andrà esposto il codice 1);

- nella casella 21 si dovrà inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 19 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione);
- nei campi 22 e 23 si dovranno inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi;
- la colonna 24 va barrata quando i comproprietari del bene sono più di due;
- il rigo RW6 deve essere compilato dal contribuente per determinare l'IVAFE dovuta ed eventualmente da versare per l'anno 2020. In particolare indicare:
 - in colonna 1, il totale dell'imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 15 dei rigi compilati nella presente sezione;
 - in colonna 2, (eccedenza dichiarazione precedente) riportare l'eventuale credito dell'imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all'estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi del periodo d'imposta 2019, indicato nella colonna 4 del rigo RX19 del modello REDDITI 2020;
 - in colonna 3, (eccedenza compensata nel modello F24), indicare l'importo dell'eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
 - in colonna 4, (acconti versati), indicare l'ammontare degli acconti dell'IVAFE versati per l'anno 2019 con il modello F24.

Per determinare l'IVAFE a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$$\text{colonna 1} - \text{colonna 2} + \text{colonna 3} - \text{colonna 4}$$

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l'importo così ottenuto nella colonna 5 (imposta a debito).

In tal caso l'imposta sul valore dell'IVAFE va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4043, con le stesse modalità e scadenze previste per l'IRPEF ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. L'imposta non va versata se l'importo di questa colonna non supera euro 12.

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l'importo così ottenuto nella colonna 6 (imposta a credito). Detto importo a credito va riportato anche nella colonna 1 del rigo RX20.

Il rigo RW7 deve essere compilato dal contribuente per determinare l'imposta dovuta ed eventualmente da versare per l'anno 2020. In particolare indicare:

- in colonna 1, il totale dell'imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 17 se le attività sono soggette all'IVIE dei rigi compilati nella presente sezione;
- in colonna 2, (eccedenza dichiarazione precedente) riportare l'eventuale credito dell'imposta sul valore degli immobili posseduti all'estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi del periodo d'imposta 2019, indicato nella colonna 4 del rigo RX18 del modello REDDITI 2020;
- in colonna 3, (eccedenza compensata nel modello F24), indicare l'importo dell'eccedenza di IVIE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- in colonna 4, (acconti versati), indicare l'ammontare degli acconti dell'IVIE versati per l'anno 2020 con il modello F24.

Per determinare l'IVIE a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$$\text{colonna 1} - \text{colonna 2} + \text{colonna 3} - \text{colonna 4}$$

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l'importo così ottenuto nella colonna 5 (imposta a debito). In tal caso l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4041, con le stesse modalità e scadenze previste per l'IRPEF ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. L'imposta non va versata se l'importo di questa colonna non supera euro 12.

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l'importo così ottenuto nella colonna 6 (imposta a credito). Detto importo a credito va riportato anche nella colonna 1 del rigo RX19.

CASI PRATICI

Analizzato il contenuto e i codici dei campi del quadro, vediamo ora alcuni casi concreti di compilazione.

Esempio 1: detenzione di immobile in Paese estero. Persona fisica possiede al 20% un immobile all'estero per un valore complessivo di euro 500.000 in comproprietà con altri soggetti, il contribuente deve indicare:

- l'intero valore dell'immobile;
- e la % di possesso.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3 15	4 029	5 20%	6 4	7 ,00	8 500.000 ,00
Valore massimo		Giorni (IVAFF)	IVAFF	Mesi (IVIE)	ME		
9		10	11 ,00	12 12	13 760 ,00		
Credito d'imposta		IVA dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14 500 ,00		15 ,00	16 ,00	17 260 ,00	18 <input type="checkbox"/>	19	20 <input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatori				
21			22 Indicare codice fiscale comproprietari				
			23				
			24 <input type="checkbox"/>				

Patrimoniale estera pagata

Se la patrimoniale estera è maggiore di quella nazionale va indicato zero

Esempio 2: detenzione di partecipazione in società estera in Paese *white list*. Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese *white list* in misura pari al 26% la quale detiene all'estero investimenti e attività estere di natura finanziaria:

- va indicato il valore della partecipazione estera.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3 2	4 029	5 26%	6 2	7 30.000 ,00	8 30.000 ,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFF)	IVAFF	Mesi (IVIE)	ME		
9 ,00		10	11 ,00	12	13 ,00		
Credito d'imposta		IVAFF dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14 ,00		15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 <input type="checkbox"/>	19	20 <input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatori				
21			22 Indicare codice fiscale comproprietari				
			23				
			24 <input type="checkbox"/>				

Esempio 3: partecipazione in società residente. Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società italiana per il 50%:

- che, a sua volta, detiene una partecipazione al capitale di una società estera in misura pari al 100%;
- la società estera detiene all'estero investimenti e attività estere di natura finanziaria.

In tal caso il contribuente non deve compilare il quadro RW.

Esempio 4: titolare effettivo di partecipazione estera + partecipazione italiana nella estera. Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese *white list* pari al 15% (partecipazione diretta), e una partecipazione in una società italiana nella misura del 50% che, a sua volta, detiene una partecipazione nella medesima società estera nella misura del 50% (partecipazione indiretta).

In tal caso il contribuente integra il requisito di "titolare effettivo" nella società estera, sommando il 15% della partecipazione diretta con il 25% della partecipazione indiretta. Pertanto, deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera e la percentuale di partecipazione (40%).

1	2	3	4	5	6	7	8
Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	2	029	40%	2	100.000 ,00	100.000 ,00
9		10	11	12	13		
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)	IVAFE	Mesi (IVIE)	IVIE		
,00			,00		,00		
14		15	16	17	18	19	20
Credito d'imposta		IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
,00		,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>	25%	<input type="checkbox"/>
21				23			
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri coinvestitori			
CODICE FISCALE SOCIETA'							
24							

Esempio 5: partecipazione in società estera non *white list* con attività in Italia. Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese non *white list* in misura pari al 26%, la quale detiene investimenti e attività finanziarie in Italia. Il contribuente deve indicare in RW esclusivamente il valore della partecipazione nella società estera, posto che il contribuente in tal caso non è il titolare effettivo di attività estere.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1		2	103	26%	2	100.000 ,00	100.000 ,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE	Mesi (IVE)		IVE
9		10		11	12		13
,00				,00			,00
Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni	IME dovuta		Vedere istruzioni
14		15		16	17		18
,00		,00		,00	,00		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatori			
21				23			
				153 ²⁴ <input type="checkbox"/>			

Esempio 6: partecipazione in società estera non *white list* con attività estere. Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese non *white list* in misura pari al 26% la quale detiene all'estero investimenti immobiliari. Il contribuente deve indicare nel quadro RW:

- il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere della società estera (obbligazioni, immobili e conti correnti);
- e la percentuale di partecipazione (26%).

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	15	103	26%	4	,00	600.000 ,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE	Mesi (IVE)		IVE
9		10		11	12		13
,00				,00	12		1.186 ,00
Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni	IME dovuta		Vedere istruzioni
14		15		16	17		18
,00		,00		,00	1.186 ,00		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatori			
21				23			
CODICE FISCALE SOCIETA'				24 <input type="checkbox"/>			

Esempio 7: partecipazione diretta in società estera non *white list* con attività estere, tra cui una partecipazione estera non *white list* con conto corrente estero. Persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società localizzata in un Paese non *white list* (società A) per il 26%, la quale detiene all'estero investimenti e attività estere di natura finanziaria, tra cui una partecipazione al 100% in un'altra società estera localizzata in un Paese non *white list* (società B) che detiene conti correnti esteri. Il contribuente deve indicare in RW:

- il valore complessivo dei predetti investimenti e attività detenuti per il tramite delle società A;
- nonché, in luogo della partecipazione nella società B, del conto corrente detenuto dalla società B partecipata indirettamente;
- specificando la percentuale di partecipazione nella società A (26%).

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	1	103	26%	2	15.000,00	15.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVA FE	Mesi (IME)		IVIE
9	10	11	12	13	14		15
,00	365	9	34,2 * 26%	,00			,00
Credito d'imposta		IVA FE dovuta	Detrazioni	IME dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14	15	16	17	18	19	20	
,00	9	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>	26%	<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri coinvestitori			
21				22			
CODICE FISCALE SOCIETA'				23			
				24			

Esempio 8: conto corrente estero intestato ad un soggetto che attribuisce la delega di firma (anche al prelievo) ad un soggetto residente in Italia.

Compilazione da parte del titolare del conto:

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1	029	100%	2	,00	100.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVA FE	Mesi (IME)		IVIE
9	10	11	12	13	14		15
,00	365	34	,00	,00			,00
Credito d'imposta		IVA FE dovuta	Detrazioni	IME dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14	15	16	17	18	19	20	
,00	34	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri coinvestitori			
21				22			
				23			
				24			

Compilazione da parte del delegato:

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
4	1	1	029	100%	2	,00	100.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVA FE	Mesi (IME)		IVIE
9	10	11	12	13	14		15
,00							,00
Credito d'imposta		IVA FE dovuta	Detrazioni	IME dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14	15	16	17	18	19	20	
,00		,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri coinvestitori			
21				22			
				23			
				24			

Adempie a soli obblighi di monitoraggio

L'angolo informatico

Desktop telematico – seconda parte


di Daniele Ziantoni

Proseguendo l'articolo precedente, si va a completare le informazioni sulla piattaforma DT. In particolare, per questa prima parte dell'articolo, ci concentriamo sulla schermata di gestione Entratel.

All'apertura di questo programma, sulla sinistra, comparirà una colonna che riporta 2 etichette:

- Archivio
- Documenti

L'archivio racchiude tutti i file inviati e ricevuti con il programma, salvati in ordine cronologico e con il nome file di invio che è lo stesso che viene visto dalle Entrate.



La seconda scelta, ovvero Documenti, è molto più interessante.

Come si può notare dall'immagine, la sezione documenti mette in evidenza la "root" ovvero la radice delle cartelle che

sono presenti nella sezione documenti nella cartella Desktop Telematico - Entratel del disco C del vs pc.

Si può ben capire come sia importante il corretto utilizzo delle cartelle predefinite e della corretta archiviazione.

In questo modo direttamente all'interno della piattaforma si potranno visualizzare i file delle ricevute che interessano la nostra ricerca.

Inoltre se clicchiamo sul singolo file viene mostrato il percorso in cui è archiviato e aprendo una nuova cartella riusciremo a trovarlo.

Il file ricevute

Come accennato nell'articolo precedente il file ricevuto è una lettera all'interno di una busta, una volta prelevata questa lettera è firmata digitalmente in p7m.

All'apertura del file vengono forniti 2 file diversi, il primo in Pdf, la cui anteprima viene visualizzata nel visualizzatore del Desktop Telematico, la seconda in.p7m.

Come ben noto all'atto della registrazione dell'intermediario vengono rilasciate delle credenziali. Parte di queste sono le chiavi che consentono la firma dei file.

Le credenziali sono così composte:

- Codice utente (generalmente Txxxxxx)
- Password (che deve essere rinnovata ogni 3 giorni)
- Codici PIN (uno è per l'accesso all'area riservata, l'altro per la consultazione del cassetto fiscale)

Infine l'ambiente di sicurezza. Questo è l'ambiente che genera la chiave telematica, la "firma" dei file telematici che vengono inviati come intermediario. Così come avviene per le firme digitali, queste credenziali sono composte da un ambiente che contiene i certificati di firma e la password.

Queste credenziali (collegate all'ambiente di sicurezza di Entratel) hanno una scadenza ed ogni tre anni devono essere rinnovate. Viene applicato lo stesso principio delle firme digitali.

N.B. la password dell'ambiente di sicurezza NON scade ogni 90 giorni, ma rimane uguale fino alla scadenza dei certificati stessi.

Il rinnovo delle credenziali


A parte la fase di prima generazione dell'ambiente, che ha delle modalità leggermente differenti, noi ci occuperemo della fase di rinnovo.

Il flow chart dei passaggi è raggiungibile a questo indirizzo web:

Attenzione: prima di procedere assicurarsi di aver scaricato tutte le ricevute degli invii telematici e di averle aperte. Se avete urgenza di rinnovare a fine articolo daremo un suggerimento.

Di seguito si riepilogano i passaggi:

- 1) Accesso all'area riservata di Entratel con le proprie credenziali;
- 2) Nel Menù di sx andare nella sezione "Profilo Utente";
- 3) Cliccare su "Ripristino ambiente"
- 4) Inserire il numero della busta che è stata consegnata in fase di autenticazione Entratel e il PIN di revoca. Il PIN di revoca è stato deciso nel momento in cui avete creato l'ambiente di sicurezza e in quella fase o lo avete stampato o annotato.




5) Uscire (fare il logout) dall'area riservata ed effettuare il ri-accesso. Nella homepage si vedrà la scritta "l'utente non ha un ambiente di sicurezza attivo"

Con questa fase abbiamo "ripulito" l'ambiente che ora si presenta vuoto. Dovremo procedere a crearne uno ex novo.

- 6) Apriamo ora il Desktop Telematico, accediamo al nostro profilo.
- 7) Nel menù in alto "Sicurezza" e poi "Imposta ambiente", e infine su "genera" in questo modo il programma inizia a configurare i file;
- 8) Viene poi chiesto dove salvare le chiavi di sicurezza. Di norma dovrebbero essere installate su una chiave USB, in modo tale che quest'ultima possa essere riposta solo in luoghi dove possa essere prelevata dai soggetti autorizzati, così come stabilito dalle norme sulla gestione degli intermediari. Diversamente possono essere salvate sullo stesso Pc dove è installato il DT a patto che quest'ultimo sia accessibile solamente dall'intermediario o dai soggetti da lui delegati (ovviamente dovrà essere protetto da password, antivirus etc)

9) Se all'interno della cartella ci sono i vecchi certificati di firma quest'ultimo li cancellerà



e poi verranno copiati;

10) I dati per la generazione dei certificati sono:

- Pincode (vedi Busta Blu);
- Codice Fiscale;
- Progressivo sede (generalmente corrisponde a 000);
- Pin di revoca (un testo a piacere con un numero di caratteri compreso tra 15 e 20; non utilizzare segni di punteggiatura o spazi, solo caratteri e/o numeri. Il testo scritto deve essere conservato per successive utilizzazioni; - ricordarsi il punto 4
- Password (il numero di caratteri deve essere compreso tra 8 e 20, dovete utilizzare almeno una lettera ed almeno un numero. Il testo scritto (password di protezione) deve essere conservato e lo utilizzerete per autenticare i file da inviare;
- Confermare la password del punto precedente;

11. I file di firma sono ora creati, dovranno essere inviati all'Agenzia delle Entrate perché vengano autenticati e caricati nei loro sistemi;

12. Il passo successivo consiste quindi nel loro invio all'Agenzia delle Entrate tramite le credenziali dell'intermediario;

13. Sempre all'interno della stessa procedura l'Agenzia rinvia i certificati autenticati e li carica nella cartellina indicata in precedenza.

NB: se ci sono dei file ricevute ancora da aprire, sarebbe buona norma attendere l'elaborazione da parte del fisco e l'apertura con le vecchie credenziali. Tuttavia se si ha urgenza, i vecchi certificati di firma possono essere conservati e utilizzati per l'apertura anche successivamente. Basterà salvare quelli vecchi in un'altra cartellina, poi riprendendo le istruzioni per l'apertura delle ricevute indicare nel percorso dell'ambiente di sicurezza quello con i vecchi certificati e inserire la vecchia password.

Le prossime scadenze



29 giugno 2021

BILANCIO

Termine di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 106 D.L. 18/2020).

30 giugno 2021

REDDITI 2021

Termine per il versamento del saldo 2020 e/o del 1° acconto 2021 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2021 o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione.

IRAP 2021

Termine di versamento del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 dell'Irap risultante dalla dichiarazione, senza maggiorazione.

IMPOSTE DIRETTE

Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.

CEDOLARE SECCA

Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.

ISA

Termine di versamento dell'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

DIRITTO ANNUALE CCIAA

Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA

Termine di versamento della 2^a rata dell'imposta sostitutiva in relazione all'operazione di estromissione degli immobili delle imprese individuali posseduti alla data del 31.10.2019 (art. 1, c. 690 L. 160/2019).

IMPOSTA DI REGISTRO

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

IMU

Termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2020.
